



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI CAMPANIA SEZ. STACCATA DI SALERNI

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	<u>COSMA</u>	<u>FERDINANDO</u>	<u>Presidente e Relatore</u>
<input type="checkbox"/>	<u>AVOLIO</u>	<u>ARTURO</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>	<u>CUOCO</u>	<u>MICHELE</u>	<u>Giudice</u>
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 10519/2015
depositato il 27/10/2015

- avverso la sentenza n. 244/2015 Sez:5 emessa dalla Commissione Tributaria
Provinciale di AVELLINO

contro:

LO CONTE ANTONELLA TIZIANA
SOCI DELLA PM GESTIONI SRL CESSATA
C.DA CARDITO 50/2 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

contro:

PANNESE PINO
SOCI DELLA PM GESTIONI SRL CESSATA
CONTRADA TORANA 95 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

contro:

SCRIMA LUCIA
SOCI DELLA PM GESTIONI SRL CESSATA
C.DA CARDITO 47/B 83031 ARIANO IRPINO

difeso da:

CASTELLANO RAG. VINCENZO

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 10519/2015

UDIENZA DEL

05/06/2017 ore 09:30

N°

5608/17

PRONUNCIATA IL:

05-06-17

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20-06-17

Il Segretario

[Signature]



(segue)

VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

Atti impugnati:
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302910/2013 IRES-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302910/2013 IVA-ALTRO 2011
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK030302910/2013 IRAP 2011

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 10519/2015

UDIENZA DEL

05/06/2017 ore 09:30

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'avviso di accertamento in epigrafe l'A.E. di Avellino accertava nei confronti della Società P.M. Gestione s.r.l., con sede in Ariano Irpino alla Via Cardito e con riferimento all'anno 2011, un reddito d'impresa di €448.098,00 rispetto a quello dichiarato di € 15.853,00 e, ai fini IVA, una maggiore imposta di € 43.224,00 per operazioni imponibili non registrate.

Venivano perciò recuperate le maggiori imposte dovute ai fini IRES, IRAP ed IVA con irrogazione delle consequenziali sanzioni.

La Società si opponeva all'accertamento ritenendolo illegittimo e comunque infondato nel merito.

Nella resistenza dell'A.E., che si opponeva al ricorso ribadendo la legittimità del suo operato, sia da un punto di vista formale (sussistendo i presupposti per l'accertamento induttivo) che nel merito, la CTP di Avellino, con la decisione in epigrafe accoglieva il ricorso e compensava le spese.

Avverso questa decisione ha proposto appello l'AGE di Avellino contestando i numerosi errori che, a suo dire, sarebbero contenuti nella sentenza sia per quanto concerne la ricostruzione dei fatti di causa, che per quanto concerne l'omessa pronuncia su punti decisivi della controversia e la violazione del principio dell'onere della prova.

Deduca altresì l'appellante Ufficio la violazione dell'art.36 del D.lgs. 546/92; l'erroneità e illogicità della motivazione; la violazione e falsa applicazione dell'art.39 comma 1, lett.d del DPR 600/73 e dell'art.54 comma 3 del DPR 633/72.

Si sono costituiti in questo grado di appello Panarese Pino, Lo Conte Antonetta Tiziana e Scrima Lucia in qualità di ex soci della P.M. Gestione s.r.l. deducendo in limine litis che la Società risulta cessata il 18/9/2014 e cancellata dal registro delle imprese il 29/9/2014.

Deduccono poi che l'appello non conterrebbe dei motivi specifici di gravame e che la cancellazione della società dal registro delle imprese comporta l'estinzione del giudizio.

Deduccono che, in ogni caso, la responsabilità dei soci per i debiti sociali dovrebbe esser limitata fino alla concorrenza delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione e che dal bilancio finale di liquidazione depositato il 24/9/14 nessuna somma è stata distribuita ai soci.

Chiedono la conferma della sentenza impugnata e l'inammissibilità dell'appello. In ogni caso le sanzioni irrogate dovrebbero essere annullate.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Suprema Corte di Cassazione (sent.n.12002 del 28/5/2014) ha chiarito che il principio della "ragione più liquida" imponendo al Giudicante *"un approccio*

interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logica sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art.111 Costituzione, con la conseguenza che la causa può esser decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario previamente le altre".

A lume di quanto sopra osserva il Collegio che è principio ormai consolidato quello secondo cui la cancellazione di una Società dal registro delle imprese, avvenuta dopo l'entrata in vigore dell'art.4 del D.lgs. n.6/03 (che modificando l'art.2495 2° co. c.c. ha attribuito efficacia costitutiva della cancellazione) comporta l'estinzione della società anche se vi sono pendenti dei rapporti giuridici ad essa riferibili (Cass.4060/2010; 7679/2012; 6072/2013).

Pertanto, anche se vi siano dei crediti non pagati, o dei rapporti in corso, non è più possibile rivolgersi alla società perché la stessa non è più in esistenza (Cass.22548/2010; 7679/2012; 4060/2010).

L'estinzione peraltro non comporta il venir meno di ogni rapporto giuridico riferibile alla società estinta in quanto con l'estinzione si determina un fenomeno di tipo successorio in forza del quale le obbligazioni già facenti capo alla società si trasferiscono ai soci i quali ne rispondono limitatamente o illimitatamente a seconda della posizione che avevano nella cessata società (Cass.6070/2013 già citata).

Ma tale ultimo aspetto rileva ai fini dell'azione che il creditore può porre in essere per far valere il suo credito ma non ha alcuna influenza ai fini meramente processuali in relazione alla notificazione dell'impugnazione che non può più essere effettuata nei confronti di un soggetto non più esistente.

Né il giudizio originariamente promosso contro la società estinta può proseguire nei confronti degli ex soci poiché trattasi di soggetti diversi dalla società che non hanno partecipato al giudizio di primo grado.

In breve, con l'estinzione di una società a responsabilità limitata non si verifica un fenomeno di tipo successorio parificabile a quello che consegue alla morte di una persona fisica, per cui il giudizio può continuare nei confronti degli eredi, poiché gli ex soci non subentrano automaticamente *in locum et ius* rispetto alla società estinta.

Infatti il "fenomeno successorio" individuato dalla S.C. (v. Cass. 6070/13 e 13259/15) nei confronti degli ex soci di una società estinta, concerne unicamente la possibilità per il creditore di agire per il recupero dei crediti insoddisfatti nei confronti dei soci sempre che questi siano effettivi titolari dei beni sociali (art. 2495 secondo comma cc.).

Ne consegue che l'azione il creditore che voglia proseguire nei confronti degli ex soci postula la dimostrazione della sussistenza in capo agli stessi della

legittimazione passiva, e cioè che nel bilancio finale di liquidazione vi sia stata una distribuzione di attivo in loro favore.

E' appena il caso di avvertire che dal bilancio finale di liquidazione (agli atti) non risulta effettuata alcuna distribuzione di attivo, con la conseguenza che gli ex soci non sono passivamente legittimati, e il giudizio non poteva proseguire nei loro confronti.

Peraltro su tale significativo aspetto della vertenza, non ostante le deduzioni degli ex soci, nulla osserva l'appellante.

Non può perciò dirsi che gli ex soci siano titolari dei debiti sociali.


Sussistono i presupposti di cui all'art.15, 2° co. d.lgs.546/92 per dichiarare integralmente compensate le spese di causa.

P.Q.M.

La Commissione, dichiara inammissibile l'appello e compensa le spese.

Salerno, 5 giugno 2017

Il Presidente Relatore



Commissione Tributaria Regionale della Campania
DEPOSITATA IN SEGRETARIA
in data 29.06.17
Il Segretario [signature]